

## **P.n.r.r. Missione 6, Componente 1, Sub-investimento 1.2.3., investimento 1.2.3.2.**

### **CONVENZIONE**

ai sensi del d.m. 30 settembre 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delegato per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale intitolato *“Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina”*. d.m. tra

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (di seguito, Agenas), c.f. 97113690586, con sede in via Puglie, 23 - 00187 Roma, nella persona del Presidente Prof. Enrico Coscioni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima, titolare del potere di sottoscrivere il presente atto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto;

e

Regione Lombardia (di seguito, Regione), c.f. 80050050154, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, nella persona del Presidente Avv. Attilio Fontana, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima, titolare del potere di sottoscrivere il presente atto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto;

di seguito indicate come “le Parti”.

\*\*\*

Tenuto conto del d.m. 30 settembre 2022, e viste, pertanto, tutte le fonti, legislative, regolamentari e pattizie ivi richiamate;

Preso atto che, sulla base della normativa di riferimento, Agenas è soggetto attuatore per la realizzazione, tra gli altri, del sub-investimento 1.2.3. *“Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici”* all'interno della Missione 6 Misura 1.2. *“Casa come primo luogo di cura e telemedicina”* del P.n.r.r. e che Regione Lombardia è Regione capofila *“per la gestione delle procedure di procurement dei progetti verticali di telemedicina”* (investimento 1.2.3.2.);

Visto l'art. 1 del d.m. 30 settembre 2022 cit., secondo cui Agenas stipula con le Regioni capofila apposite convenzioni volte a regolare lo svolgimento dei compiti specificamente affidati alle Regioni capofila, consistenti nel *“provvedere, anche avvalendosi delle proprie centrali di committenza, alle procedure di acquisizione di soluzioni di telemedicina conformi alle Linee guida adottate in materia”*, e ciò a valle dell'acquisizione da parte di Agenas dei piani operativi e dei fabbisogni di ciascuna Regione e della relativa valutazione ai sensi dell'art. 2;

Considerato che Agenas ha dato corso al processo di acquisizione dei piani operativi e dei fabbisogni di ciascuna Regione e Provincia autonoma per i Servizi minimi di telemedicina secondo il format che costituisce l'Allegato A del d.m. 30 settembre 2022;

Rilevato che è quindi necessario formalizzare la convenzione tra Agenas e Regioni capofila, per lo svolgimento da parte di queste dei compiti loro demandati ai sensi dell'art. 1 del d.m. 30 settembre 2022, anche in funzione della futura stipula, da parte di queste, di accordi su base uniforme con le

Regioni e le Provincie autonome che intendano avvalersi delle attività di acquisto delle Regioni capofila;

Precisato che, con la presente convenzione, le Parti stabiliscono e realizzano una cooperazione finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi di interesse pubblico che esse hanno in comune e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico ed è improntata a una effettiva divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali; Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, le Parti convengono quanto segue.

## Articolo 1

### (Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## Articolo 2

### (Oggetto)

1. Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, instaurano un rapporto di collaborazione, mediante l'apporto delle rispettive competenze e risorse, in attuazione di quanto dispone l'art. 1 *"Processo per la selezione di soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale"* del d.m. 30 settembre 2022, nell'interesse pubblico tra loro comune consistente nella messa a punto e nella diffusione sul territorio nazionale dei Servizi minimi di telemedicina in conformità agli obiettivi di salute pubblica sottesi alla Missione 6, Componente 1, sub-investimento 1.2.3. del P.n.r.r.
2. Agenas, mediante il proprio expertise e i propri professionisti, si impegna a prestare il proprio supporto in favore di Regione Lombardia, in qualità di Regione capofila, per la realizzazione delle attività finalizzate all'acquisizione e manutenzione delle postazioni di lavoro e della relativa logistica.
3. Fatto salvo l'eventuale supporto di Consip, Regione Lombardia, mediante la propria *expertise* e i propri professionisti e, in particolare, mediante le specifiche competenze e le strutture organizzative del proprio soggetto aggregatore Aria S.p.A., si impegna a svolgere le procedure di acquisizione delle soluzioni di telemedicina conformi alle Linee guida adottate in materia, previamente fornendo ad Agenas, onde consentire a questa la verifica di congruenza rispetto alle finalità, al target e alla tempistica stabilite dal P.n.r.r., tutti i dati, i documenti, le informazioni e gli atti necessari per l'espletamento delle fasi della procedura di acquisizione.
4. Le Parti si impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza con la massima cura e diligenza e a collaborare per la realizzazione delle attività di cui al comma 1.
5. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di rispettiva competenza, in conformità con quanto previsto dalla presente Convenzione, tenuto conto prioritariamente della tempistica imposta dal P.n.r.r. e della assoluta necessità che essa sia rispettata.
6. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche nei limiti della relativa disponibilità e

tenuto conto primariamente dei compiti a ciascuna di esse spettanti, quali enucleati negli artt. 3 e 4 della presente Convenzione.

### **Art. 3**

#### **(Compiti di Agenas)**

1. Allo scopo di consentire alla Regione Lombardia, quale Regione capofila, lo svolgimento dei compiti di sua spettanza, Agenas fornirà i Piani operativi e il fabbisogno di ciascuna Regione e Provincia autonoma, acquisito secondo il format di cui all'allegato A del d.m. 30 settembre 2022, e valutati congrui secondo i parametri di cui all'art.2, comma 3, e all'art. 2 del d.m. citato.
2. Agenas procederà a valutare e validare:
  - a) la progettazione e il relativo capitolato tecnico, elaborati dalla Regione capofila sulla base del contraddittorio con Agenas, sia per l'architettura di sistema della Infrastruttura regionale di Telemedicina, sia per le attività di implementazione dei metodi di interoperabilità dei Servizi Minimi di Telemedicina con la Piattaforma nazionale di Telemedicina nonché per i correlati servizi di gestione;
  - b) la strategia documentazione, proposta dalla Regione capofila sulla base del contraddittorio con Agenas, relativa alla procedura di affidamento per la fornitura, l'integrazione e la successiva gestione, ivi compresa la formazione del personale dedicato, dei Servizi Minimi di Telemedicina e dei correlati servizi di gestione;
  - c) lo schema di contratto predisposto per la fornitura dei servizi di telemedicina, nonché dei correlati servizi di gestione, con puntuale indicazione delle attività formative per il personale regionale da utilizzare;
  - d) La validazione/integrazione della documentazione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della stessa.
3. La Commissione di gara sarà formata da 3 soggetti di cui il Presidente nominato dalla Regione e gli altri 2 componenti saranno designati disgiuntamente 1 da Agenas e 1 dall'Avvocatura dello Stato.
4. Nel caso in cui le attività della Regione capofila, quali oggetto del presente Accordo, siano oggetto di contenziosi, le decisioni circa la costituzione in giudizio e la composizione del Collegio difensivo saranno assunte di comune accordo tra Regione capofila e Agenas.
5. Allo scopo di consentire la necessaria omogeneità degli accordi che le Regioni e le Province autonome che intendano avvalersi delle attività di acquisto delle Regioni capofila potranno stipulare con quest'ultime ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.m. 30 settembre 2022, Agenas, in cooperazione con le Regioni capofila, predisporrà i corrispondenti schemi di accordo.
6. Agenas monitora e controlla sia la coerenza dell'attività della Regione capofila con la programmazione nazionale e il cronoprogramma di progetto, sia il rispetto delle tempistiche previste dalla presente convenzione, al fine di assicurare comunque il raggiungimento *milestone&target* PNRR secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2.

### **Articolo 4**

### (Compiti di Regione Lombardia)

1. Regione Lombardia, nel suo ruolo di Regione Capofila, realizzerà, nel rispetto dei compiti di Agenas quali definiti all'art. 3 che precede, tutte le attività tecniche e amministrative necessarie all'espletamento della/e procedura/e di acquisizione di soluzioni di telemedicina conformi alle Linee Guida definite da Agenas, nel ruolo di soggetto attuatore del sub-investimento 1.2.3. P.n.r.r.

2. In particolare, Regione Lombardia svolgerà le seguenti attività:

- a) predisposizione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria all'espletamento della/e procedura/e di affidamento dei servizi di telemedicina. La documentazione tecnica dovrà essere predisposta in aderenza e conformità con i requisiti tecnico-funzionali e di interoperabilità previsti dai d.m. del 21 settembre 2022 e del 30 settembre 2022 nonché con lo schema progettuale e le procedure di validazioni indicate nei documenti "*Linee Guida di Telemedicina (Aspetti funzionali e tecnici)*" e "*Piattaforma di Telemedicina ed Ecosistema FSE*";
- b) trasmissione del capitolato tecnico e della strategia di gara ad Agenas entro venti giorni della data di sottoscrizione della presente convenzione;
- c) conduzione delle diverse fasi della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di telemedicina, dalla indizione fino alla aggiudicazione e predisposizione degli atti per la stipula dei conseguenti contratti;
- d) espletamento delle attività amministrative necessarie per l'attivazione dei servizi presso gli Enti regionali aderenti;
- e) supporto tecnico ed amministrativo agli Enti regionali aderenti nella fase di contrattualizzazione e avvio dei servizi;
- f) stipula degli accordi funzionali ad attivare l'Infrastruttura regionale di Telemedicina con le Regioni e le Province autonome che intendano avvalersi delle attività di acquisto della Regione Capofila, in conformità allo schema di accordo di cui al precedente art. 3, comma 5 che sarà definito con Agenas, entro dieci giorni dalla firma della presente convenzione.  
La predetta stipula dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla firma del presente accordo.

3. Le attività di cui sopra dovranno essere espletate, potendo avvalersi anche del supporto di Consip, sulla base della pianificazione e dei fabbisogni comunicati da Agenas con le modalità di cui all'art. 3 della presente Convenzione e in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del d.m. 30 settembre 2022.

4. La Regione si impegna a comunicare i nominativi della *taskforce* selezionata per l'attuazione della presente convenzione e le correlate funzioni affidate nonché il nominativo del dirigente responsabile.

5. Regione Lombardia garantirà il massimo livello di protezione dei dati e delle informazioni nel rispetto delle normative eurounitarie e nazionali.

6. La Regione capofila nell'ambito dell'accordo di vigilanza collaborativa trasmette ad Agenas e ad Anac tutta la documentazione e gli atti di gara al fine di acquisire il nulla osta di legittimità di Anac.

## Articolo 5

### (Durata e risoluzione)

1. La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata (PEC), dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione e durata sino al 31 dicembre 2026.
2. Qualora la Regione risulti inadempiente rispetto a obblighi, tempistiche e attività la competenza delle attività torna in capo ad Agenas, che in qualità di soggetto attuatore dovrà provvedere a porre in essere quanto necessario al fine di rispettare *milestone&target* PNRR.
3. Qualora sopraggiungano nuovi motivi di interesse pubblico o nuove disposizioni normative, le Parti possono, nel rispetto dei principi solidaristici e di leale collaborazione interistituzionale e nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, revisionare i contenuti della presente Convenzione per renderli conformi al mutato assetto. La revisione, in funzione conservativa della Convenzione, dovrà avere forma scritta.
4. La presente Convenzione potrà essere risolta a fronte di sopravvenienze normative che impediscano l'assetto organizzativo e di competenze delineato dal d.m. 1° aprile 2022 avente ad oggetto la ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della salute e dal d.m. 30 settembre 2022 citato.

## Articolo 6

### (Referenti delle Parti)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, le Parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento delle attività.
2. I referenti designati dalle Parti sono:  
per AGENAS, dr. Domenico Mantoan (o un suo delegato);  
- per la Regione Lombardia dott. Giovanni Pavesi (o un suo delegato)
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra Parte.
4. I referenti di cui al precedente comma, dopo la stipula del presente atto, definiscono, entro 20 giorni, le tempistiche per ciascuna delle attività in modo da rispettare i termini imposti dalle scadenze fissate nel d.m. 30 settembre 2022 e negli atti legislativi e convenzionali in esso richiamati.
5. I referenti assicurano che le attività attuate siano coerenti con le indicazioni contenute nel d.m. 30 settembre 2022, nelle disposizioni normative in materia di PNRR e negli atti normativi e regolamentari in vigore, nonché con le indicazioni fornite dall'amministrazione titolare, e garantiscono, in particolare, lo svolgimento delle seguenti attività:

- il monitoraggio dell'esecutività degli affidamenti e la verifica della congruità della fornitura richiesta con quanto espresso nel Piano Operativo dei fabbisogni di ciascuna Regione e Provincia Autonoma;
- la verifica di ogni eventuale ulteriore richiesta di rimodulazione del fabbisogno da parte delle Regioni e Province Autonome.

6. Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi PEC, qui di seguito precisati:

- per l'AGENAS: [agenas@pec.agenas.it](mailto:agenas@pec.agenas.it)
- per la Regione Lombardia: [welfare@pec.regione.lombardia.it](mailto:welfare@pec.regione.lombardia.it)

## **Articolo 7**

### **(Promozione dell'etica e della legalità)**

Le Parti si impegnano a rispettare le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di promozione dell'etica e della legalità, di prevenzione della corruzione nonché di prevenzione e gestione delle ipotesi di conflitto di interesse, secondo i rispettivi ordinamenti.

## **Articolo 8**

### **(Contributi delle Parti)**

1. Regione Lombardia redigerà e renderà disponibile ad Agenas il prospetto dei costi preventivati per lo svolgimento delle attività tecniche e amministrative oggetto della Convenzione, il quale dovrà essere analiticamente redatto e successivamente validato dal Servizio centrale del PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agenas, in qualità di soggetto attuatore, effettuerà la preliminare valutazione di congruità e di ammissibilità di detti costi, a valere sull'importo del sub-investimento 1.2.3.2., ferme restando le competenze decisorie dell'amministrazione titolare e del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I costi preventivati da Regione Lombardia, previe le valutazioni di congruità e di ammissibilità e ferme le competenze decisorie di cui al comma 2, saranno rendicontati da Regione Lombardia sulla base della pertinente documentazione probatoria e sottoposti a verifica e validazione da parte di Agenas, in qualità di soggetto attuatore.
4. I costi rendicontati da Regione Lombardia, a valle del processo di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono, saranno imputati alle risorse assegnate al sub-investimento 1.2.3.2. *“Servizi di telemedicina”* ricompreso nel sub-investimento 1.2.3. *“Telemedicina a supporto dei pazienti cronici”*.

## **Articolo 9**

### **(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti, per la durata della Convenzione stessa, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione,.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (di seguito anche "RGPD") e del decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato con il decreto legislativo n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi, il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.
4. Compatibilmente alla natura della Convenzione ed alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti e/o collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente Convenzione, saranno trattati dall'altra per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della Convenzione stessa.
5. Per Agenas, il titolare del trattamento dei dati personali, è il rappresentante legale *pro-tempore* e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede dell'Agenas medesima in Via Piemonte n. 60, 00187 Roma, e-mail: [responsabileprotezionedati@agenas.it](mailto:responsabileprotezionedati@agenas.it).
6. Per Regione Lombardia, il titolare del trattamento dei dati personali è il rappresentante legale *pro-tempore* e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede della Regione medesima in Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano, e-mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).
7. Agenas provvederà a designare il personale in assegnazione temporanea quale incaricato al trattamento dei dati necessari per l'espletamento delle attività lavorative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

## Articolo 10

### (Controversie e foro competente)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione e comunque direttamente od indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto e i motivi della contestazione.

2. In tali ipotesi, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione oggetto di contestazione al fine di pervenire ad una composizione bonaria della controversia, in applicazione dei principi solidaristici e di leale collaborazione interistituzionale e nel rispetto del canone della buona fede oggettiva.

3. Nel caso in cui non si riesca ad addivenire a una risoluzione bonaria, la questione sarà rimessa all'Autorità giudiziaria amministrativa, foro di Roma.

## **Articolo 11**

### **(Imposta di bollo)**

1. L'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3, lett. a), d.p.r. n. 642/ del 1972, come modificato dall'art. 1 della l. n. 296/2006, è assolta da AGENAS mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate.

2. Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte di AGENAS, si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati: n. 01201921351209, 01201921351197, 01201921351186.

## **Articolo 12**

### **(Norme finali)**

1. La presente Convenzione si compone di n. 12 articoli sottoscritti digitalmente dalle Parti.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, trovano applicazione le vigenti norme di legge e di regolamento, il d.P.R. 62/2013, nonché il Codice di comportamento Agenas e le norme contrattuali applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Presidente

Prof. Enrico Coscioni

Regione Lombardia

Il Presidente

Avv. Attilio Fontana